



AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST

COMUNE CAPOFILIA CHIARI

Comuni afferenti: Castelvovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago,
Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago d'Oglio

Allegato B – Accordo di collaborazione

**Accordo di collaborazione per la realizzazione di
Progetti Utili alla Collettività (PUC)**

(ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019)

Protocollo n. ____ del _____

TRA

IL COMUNE DI, con sede legale
in.....CAP.....Comune.....Prov di.....Codice Fiscale,
Partita Iva.....
rappresentato/a dal _____ nato/a a..... Prov di
..... il, in qualità di, in qualità
di **soggetto titolare**

E

(indicazione soggetto pubblico o privato)..... con sede legale
in.....CAP.....Comune.....Prov di.....Codice Fiscale,
Partita Iva.....
rappresentato/a da nato/a a..... Prov di
..... il, in qualità di, in qualità
di **soggetto partner ospitante**

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso una struttura pubblica o privata ubicata nel comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;
- l'Amministrazione titolare dei PUC è il Comune che può avvalersi della collaborazione di enti operanti sul territorio dell'Ambito Oglio Ovest, nelle modalità individuate nell'Allegato 1 del suddetto Decreto Ministeriale n.149 del 22/10/2019.
- i PUC possono essere realizzati nei settori culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate e dettagliate nei singoli progetti;
- i PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o



più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilità prevista non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate;

- le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
- i soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro;
- non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente;
- all'interno del Piano di Zona 2021-2023 dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest è stata data rilevanza alla promozione delle competenze del cittadino al fine di prevenire la cronicizzazione di percorsi di povertà ed emarginazione sociale ed è pertanto fondamentale sviluppare/consolidare prassi condivise e coordinate tra tutti i soggetti che entrano in gioco nella gestione dei progetti personalizzati;
- l'Ambito Distrettuale Oglio Ovest, con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila di Chiari, ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti operanti sul territorio dell'Ambito Oglio Ovest con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione dei PUC;
- a seguito della richiamata procedura di Manifestazione di Interesse il suddetto Ente è stato inserito nell'elenco dei soggetti aderenti, pubblicato sul sito istituzionale del comune di Chiari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

- Il presente accordo regola i rapporti tra il Comune di e (nome dell'ente ospitante), per la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (di seguito anche solo "PUC") che attraverso le attività previste possono favorire la crescita della coesione sociale, lo sviluppo della comunità locale e delle competenze del cittadino.

- Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i beneficiari ritenuti idonei al profilo richiesto in base alla valutazione effettuata dal *case manager* (Assistente Sociale) operante presso il Comune, nei limiti numerici previsti dalla richiamata normativa. Le attività proposte saranno quelle contenute nei singoli progetti PUC. Laddove necessario è possibile attivare una figura professionale di supporto e affiancamento al beneficiario per lo svolgimento ed il tutoraggio delle attività, con costi a carico dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

- Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza, che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro e/o il Patto per l'Inclusione Sociale.

- La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze e le risorse professionali e non del beneficiario, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'Impiego ovvero presso i Servizi Sociali dei Comuni.

- La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RDC.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività

- Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto stesso.



- Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro e/o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previsto dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.

- L'ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. E' necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare.

- E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'ente partner è tenuto a darne comunicazione.

Articolo 4 – Impegni del Comune

Il Comune, in relazione alle finalità del progetto stesso, si impegna a:

- promuovere il buon andamento del progetto attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio *in itinere* in équipe in raccordo con il responsabile/supervisore del progetto, designato dal soggetto ospitante;
- individuare un Responsabile dei PUC che effettuerà sulla piattaforma Ge.PI. le attività di competenza tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 1938 del 10/03/2020 recante "*Indicazioni per la gestione dei progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)*";
- provvedere all'attivazione della relativa copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;
- Sostenere, in favore dei soggetti ospitanti, le spese, qualora previste, relative a: visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione sulla sicurezza, fornitura di DPI, fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti, oneri assicurativi relativi alla Responsabilità Civile per danni causati a terzi, attività di tutoraggio. La definizione di tali spese verrà concordata in ogni singolo progetto, a seconda dell'attività svolta dal beneficiario.

Articolo 5 – Impegni del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, nel rispetto del principio di buona fede, a:

- sottoscrivere appositi progetti individuali che disciplineranno i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo progetto;
- attivare ed organizzare il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, sostenendo gli eventuali costi legati al progetto, così come dettagliati nel piano finanziario del progetto stesso, ad esclusione dei costi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
- collaborare con il Comune alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del progetto;
- concordare preventivamente con il Comune tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto (cambiamento della sede del progetto, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- affiancare alle persone coinvolte un referente che coordini lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- rilevare le presenze/assenze dei beneficiari tramite apposito registro. Tale registro sarà trasmesso mensilmente, comunicando tempestivamente qualunque tipo di variazione, al Responsabile PUC del Comune;
- garantire lo svolgimento al beneficiario esclusivamente delle attività riferite al progetto approvato;
- segnalare eventuali problematiche nella gestione dei progetti;
- laddove possibile, predisporre idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile contro terzi (RC) mediante iscrizione del beneficiario all'associazione medesima; in alternativa concordare con il Comune la copertura di eventuali assicurazioni obbligatorie;
- laddove possibile, fornire al beneficiario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività;
- adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del beneficiario e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;



- laddove possibile, mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'esercizio dell'attività, al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e altrui incolumità; in alternativa, concordare con il Comune eventuali spese relative alla messa a disposizione di quanto necessario;
- mantenere riservati i dati, fatti e informazioni di cui venga in possesso ed a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo ed in qualsiasi forma e non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto. Tali obblighi saranno rispettati anche dopo la cessazione del presente Accordo di Collaborazione. Si impegna a far rispettare tali obblighi ai propri dipendenti, aderenti, consulenti e risorse. In caso di necessità e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, il soggetto ospitante sarà tenuto a stipulare con il Comune un eventuale accordo per disciplinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni beneficiario deve essere assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura stabilita dal D.M. 5 del 14.01.2020; tale assicurazione viene attivata dal Responsabile PUC del Comune di residenza del beneficiario;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; tale assicurazione viene attivata dal soggetto ospitante (è possibile concordare con il Comune la copertura di eventuali spese assicurative obbligatorie)

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa dell'organizzazione ospitante.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del PUC, il soggetto ospitante ha l'obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Comune.

Art. 7 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione e per tutto il periodo della durata della misura Reddito di Cittadinanza.

2. Sono cause di risoluzione anticipata dell'Accordo e di tutti i progetti ad esso collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:

- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del Comune degli impegni previsti dall'Accordo di Collaborazione e dal progetto individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.

Art. 8 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a. nel caso di violazione degli impegni previsti dall'accordo e dal progetto individuale, oltre alla immediata interruzione del progetto deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori progetti da parte del Comune e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b. nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell'inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori progetti nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento.

Art. 9 – Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari del presente Accordo comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dell'Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il Comune.

In caso di necessità e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, il Comune



ed il soggetto ospitante stipuleranno un eventuale accordo per disciplinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Nel corso dello svolgimento delle attività, il Comune comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente partner; l'ente partner stesso è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare:

- a) l'ente partner ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone autorizzate ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento;
- b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario devono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
- d) l'ente partner deve garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo;
- e) il personale ed i volontari dell'ente partner sono inoltre tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

(Luogo)....., **(data)**.....

Il Comune di

(nome del firmatario)

.....

Il soggetto ospitante

.....